



COMUNE DI NUS

COMMUNE DE NUS

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste

COPIA

C.C. Nr. 3 29/02/2012	Oggetto: Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale propria ai sensi del decreto legge 6/12/2011 n. 201 (c.d. Decreto Monti). Determinazioni in merito all'applicazione dell'imposta per l'anno 2012 e approvazione delle aliquote.
--	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE Ordinaria, CONVOCAZIONE Prima, SEDUTA pubblica

L'anno duemiladodici addì vintinove del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti zero nella Sede Comunale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BARAVEX Elida - Sindaco	Giust.
2. GRANGE Fabio - Vice Sindaco	Si
3. DEVAL Irene - Consigliere	Si
4. DOMANICO Remo - Consigliere	Si
5. FABBRI Nello - Consigliere	Giust.
6. FAVRE Edy - Consigliere	Si
7. GRANGE Gian Marco Giuseppe - Consigliere	Si
8. MADIA Gaetano - Consigliere	Si
9. MILLIERY Margaretha - Consigliere	Si
10. OTTOLENGHI Laura - Consigliere	Si
11. VITTAZ Diego - Consigliere	Si
12. ANTONUTTI Paola - Consigliere	Si
13. GRANGE Marco - Consigliere	Si
14. NICCO Francesca Amalia - Consigliere	Si
15. TRIONE Silvio Aldo - Consigliere	Si
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	2

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Angela BATTISTI.

Assume la Presidenza il Vice Sindaco GRANGE Fabio.

Constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERE DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ART. 49 BIS DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1998 N. 54 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

**Parere favorevole: IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Angela BATTISTI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3° DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ

**Parere Favorevole: IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to dr.ssa Angela BATTISTI**

Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale propria ai sensi del decreto legge 6/12/2011 n. 201 (c.d. Decreto Monti). Determinazioni in merito all'applicazione dell'imposta per l'anno 2012 e approvazione delle aliquote.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale che ha istituito l'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014;

VISTO il decreto legge 6/12/2011 n. 201 convertito nella legge n. 214/2011 che ha disposto l'istituzione dell'Imposta Municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e che l'imposta viene applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base alle disposizioni contenute nel decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011;

PREMESSO che:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del citato art. 13;

CONSIDERATO altresì che:

- la base imponibile su cui calcolare l'imposta è rivalutata applicando alle rendite catastali i moltiplicatori indicati al comma 4 dell'art. 13 citato;
- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i Comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che i Comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un massimo di 8 figli. L'importo di detta maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare la somma massima di € 400,00;

DATO ATTO che i Comuni possono altresì stabilire che:

- a) l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- b) l'aliquota dello 0,2 per cento, prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con legge 26 febbraio 1994, n. 133 possa essere ridotta fino allo 0,1 per cento;

ATTESO che è riservata allo Stato una quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, escluse le abitazioni principali e

loro pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base del 0,76% precisando che le detrazioni e le riduzioni di imposta stabilite dai singoli comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

VALUTATO che in via cautelare è opportuno per l'anno 2012, primo anno di applicazione sperimentale dell'imposta, non modificare le aliquote ordinarie dello 0,4% e dello 0,76% come fissate dalla normativa sopra richiamata in ragione della mancanza di disposizioni certe in merito alle modalità applicative di molteplici profili che caratterizzano la nuova imposta e della difficoltà di valutare in modo corretto quali saranno le conseguenze della compartecipazione erariale al gettito dell'imposta in assenza di precise indicazioni da parte del Ministero delle finanze. Si rimarca, altresì, che risulta estremamente difficile stimare il gettito dell'Imposta municipale propria e le conseguenze sul bilancio di previsione in considerazione del fatto che, a tutt'oggi, né il ministero né la Regione hanno fornito indicazioni su quali potranno essere le conseguenze della clausola di invarianza del gettito prevista dall'art. 13 comma 17 del D.L. n. 201/2011 e, per le regioni a statuto speciale, dell'applicazione dell'art. 28 dello stesso decreto legge;

RITENUTO opportuno, al contrario, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993, convertito con Legge 133/1994, applicare l'aliquota agevolata pari allo 0,1% al fine di intervenire a favore di un settore che versa da anni in difficoltà economiche;

DATO ATTO pertanto che si propone di definire per l'anno 2012 le aliquote dell'Imposta municipale propria nella seguente misura:

- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% (una sola unità pertinenziale classificata nelle categorie C2, C6 e C7) ;
- Aliquota tutti gli altri fabbricati 0,76%;
- Aliquota per i terreni edificabili 0,76%;
- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%;
- Detrazione per abitazione principale Euro 200,00 oltre ad Euro 50,00 per ogni figlio convivente fino ai 26 anni di età fino ad un massimo di 8 figli.

SENTITO il consigliere di minoranza Silvio Trione che dichiara a nome degli altri consiglieri del suo gruppo l'astensione dal voto, benchè valutino positivamente che siano state mantenute le aliquote base, così come previsto nel testo della legge istitutiva dell'IMU;

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 7 dicembre 1998;

VISTO il parere di legittimità dell'atto espresso ai sensi dell'art. 49bis della L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 dal Segretario dell'Ente Locale;

VISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 3, comma 3° del vigente Regolamento Comunale di Contabilità espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO lo Statuto Comunale e le vigenti disposizioni in merito all'oggetto;

Con voti favorevoli n. 9 astenuti n. 4 (minoranza) palesemente espressi;

DELIBERA

1. di determinare, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e nell'ambito della potestà attribuita al Comune dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446, le seguenti modalità di applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012:

- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% (una sola unità pertinenziale classificata nelle categorie C2, C6 e C7) ;
- Aliquota tutti gli altri fabbricati 0,76%;
- Aliquota per i terreni edificabili 0,76%;
- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%;
- Detrazione per abitazione principale Euro 200,00 oltre ad Euro 50,00 per ogni figlio convivente fino ai 26 anni di età fino ad un massimo di 8 figli;
- l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (anziani o inabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e non locata);

2. di dare atto che responsabile per l'esecuzione del presente provvedimento è il Segretario comunale.

Del che, si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
F.to GRANGE Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Angela BATTISTI

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'
Legge Regionale 21.01.2003 n. 3 che integra la Legge Regionale 7.12.1998 n. 54

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21.01.2003 che inserisce gli articoli 52 bis e 52 ter della L.R. 7.12.1998 n.54, viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

La presente deliberazione diviene esecutiva il 1° giorno di pubblicazione e precisamente in data odierna.

NUS, li 06-mar-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Angela BATTISTI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

NUS, li 06-mar-2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Angela BATTISTI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Aliquota per l'anno 2012

Abitazione principale e relative pertinenze:

0,4%

Altre proprietà: 0,76%

Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1%

**DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E
RELATIVE PERTINENZE :**

ai sensi di legge

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Tariffe per l'anno 2012 in vigore dal 01.01.2012

1 - PUBBLICITA' ORDINARIA

1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie:

per anno solare	fino a mq. 5.50	€ 11,36
	tra mq. 5.50 e 8.50	€ 17,04
	oltre mq. 8.50	€ 22,72
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	fino a mq. 5.50	€ 1,10
	tra mq. 5.50 e 8.50	€ 1,70
	oltre mq. 8.50	€ 2,27

Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa o illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie:

per anno solare	fino a mq. 5.50	€ 22,72
	tra mq. 5.50 e 8.50	€ 28,40
	oltre mq. 8.50	€ 34,08
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	fino a mq. 5.50	€ 2,27
	tra mq. 5.50 e 8.50	€ 2,84
	oltre mq. 8.50	€ 3,41

Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffe per l'anno 2012 in vigore dal 01.01.2012

1. MISURA DEL DIRITTO

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1 per ciascun foglio di dimensione fino a cm.70x100 e per i periodi di seguito indicati:

- | | | |
|--|---|-------------|
| - per i primi 10 giorni | € | 1,03 |
| - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | € | 0,30 |

per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;

per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%

2. AFFISSIONI D'URGENZA

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.

<p style="text-align: center;">TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE</p>

Tariffe per l'anno 2012 in vigore dal 01.01.2012

OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SUOLO COMUNALE:

- Canone annuale al metro quadro **€ 21,00**
-

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SUOLO COMUNALE:

- Canone giornaliero al metro quadro **€ 1,15**

3) OCCUPAZIONI DEL SOPRASUOLO O
SOTTOSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE
CAVI E IMPIANTI:

- Strade comunali per Km lineare: annuale **€ 136,00**

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Tariffe per l'anno 2012 in vigore dal 01.01.2012

CATEGORIA	DESTINAZIONE DEI LOCALI	TARIFFA . (AL MQ. ANNUO)
A)	Locali adibiti ad uso di civile abitazione in genere (compresi bagni, corridoi)	€ 1,00
A1)	Cantine, depositi, soffitte, lavanderie, magazzini, garage e simili (riduzione tariffa del 50%)	€ 0,50
B)	Studi professionali, uffici, banche e simili	€ 2,25
C)	Locali ed aree scoperte adibiti ad uso industriale, artigianale, autonoleggio e simili	€ 0,58
C1)	Aree esterne di pertinenza attività industr., art. e simili (riduzione tariffa del 50%)	€ 0,29
D)	Locali ed aree scoperte adibiti ad uso commerciale	€ 1,57
D1)	Aree esterne di pertinenza attività commerciali (riduzione tariffa del 50%)	€ 0,79
D2)	Locali esposizioni (riduzione tariffa del 50%)	€ 0,79
E)	Locali e aree scoperte adibiti a pubblici esercizi (bar, ristoranti, sale da gioco e simili)	€ 2,25
E1)	Aree esterne di pertinenza attività di pubblico esercizio (riduzione tariffa del 50%)	€ 1,13
F)	Locali ed aree scoperte adibiti ad alberghi, attività ricettive e simili	€ 1,34
F1)	Aree esterne di pertinenza di esercizi ricettivi alberghieri (riduzione tariffa del 50%)	€ 0,67
G)	Scuole ed istituti di istruzione pubblici e privati	€ 0,36
H)	Ospedali, case di cura, istituti di pubblico ricovero e simili	€ 0,26
I)	Aree ricreativo-Turistiche	€ 100,00
L)	Aree mercatali tariffa annuale € 1 al giorno – spuntisti € 3 al giorno	
M)	Aree adibite a campeggio	€ 5,00 al giorno

